



Comune di BERNALDA

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI

DI ASSISE E DI ASSISE DI APPELLO IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287 sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405, sul riordinamento dei giudici d'Assise;

Vista la legge 27 dicembre 1956, n. 1441 sulla partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assise e nelle Corti d'Assise di Appello;

RENDE NOTO

che, tutti i cittadini residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli Albi definitivi dei Giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli art. 9 e 10 della legge 10 aprile 1951, n. 287 e non si trovino nelle condizioni di cui all'art.12 della medesima legge, sono invitati a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei Giudici popolari di Corte di Assise e di Corte di Assise di Appello.

I Giudici popolari per le Corti d'Assise e Corti di Assise d'Appello devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai trenta e non superiore ai sessantacinque anni;
- d) licenza di scuola media di primo grado per le Corti di Assise e di scuola media di secondo grado per le Corti d'Assise di Appello.

Non possono assumere l'Ufficio di Giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario; b) gli appartenenti alle Forze armate in servizio a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato, in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Le domande, compilate su appositi moduli scaricabili dal sito istituzionale dell'Ente **www.bernalda.matera.it**, dovranno pervenire, corredate da copia di un documento d'identità in corso di validità, entro il 31 luglio 2021, per posta elettronica certificata all'indirizzo: comunebernalda@pcert.postecert.it ovvero mediante consegna diretta all'ufficio URP.

Essendo l'Ufficio del Giudice popolare obbligatorio, la Commissione Comunale, nel compilare gli elenchi, li integrerà con l'iscrizione d'ufficio di tutti coloro che risultassero in possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

Il presente avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito anche sul sito web istituzionale di questo comune.

IL SINDACO

Dr. Domenico Raffaele TATARANNO